

rimanere nel concreto ed astenersi dall'argomentare sulla base d'ipotesi astratte o comunque eccezionali, e come tali irrilevanti, che nella maggior parte dei casi il lusso costituisce prerogativa di categorie economiche privilegiate: cosicchè, se l'appartenere a una di tali categorie si risolvesse in un motivo di esenzione dell'art. 6, la portata della norma verrebbe praticamente pressochè annullata.

Inoltre, va tenuto presente il sistema della legge, il quale esclude che il risarcimento dei danni di guerra costituisca oggetto di un diritto del privato. Basta considerare al riguardo: 1°) ch'è occorsa una legge perchè potesse farsi luogo alle provvidenze con le quali lo Stato è intervenuto a favore delle vittime di tali danni; 2°) che detta legge s'inizia con le parole di cui all'art. 1: «è concesso... un risarcimento»; 3°) che le controversie sono esclusivamente devolute alla cognizione di organi amministrativi, con esclusione del magistrato ordinario.

E, come non si tratta di un diritto, così è escluso che, secondo il sistema della legge, le provvidenze da essa adottate rispondono ai comuni criteri civilistici in materia di risarcimento i quali hanno un presupposto prevalentemente individualistico, in quanto mirano sostanzialmente alla restaurazione delle perdite che un determinato patrimonio ha subito, e implicano quindi l'integrità di tale restaurazione, in perfetta equivalenza col lucro cessante e col danno emergente.

Si tratta invece qui di un intervento dello Stato che solo in via secondaria ha di mira l'interesse del danneggiato: nei confronti del quale interesse, dato il suo carattere patrimoniale, non è possibile che il legislatore si preoccupasse di porlo in primo piano, quando il medesimo evento della guerra impone l'eroico sacrificio di tante vite umane senza possibilità di alcun adeguabile compenso materiale. Tale intervento dello Stato, dunque, è invece dettato da finalità di carattere sociale, in quanto, cioè, le provvidenze a favore dei singoli danneggiati servono ad attutire i riflessi che i perturbamenti delle singole economie private possono avere sull'efficienza collettiva economica e morale della nazione in guerra.

Questi indubbiamente essendo i principi ispiratori della legge sul risarcimento dei danni di guerra, ben s'intendono le restrizioni da essa poste per quanto riguarda i beni di lusso; i quali, e per appartenere a persone che a causa del loro più largo censo possono, avendoli perduti, più agevolmente sostituirli, e per avere un'utilità di carattere meramente individuale, la cui privazione è meno suscettibile di riflessi dannosi sul tono generale della nazione, agevolmente si spiega che siano stati dalla legge considerati tali da non giustificare un indennizzo integrale.

Ed altrettanto si spiega che il legislatore abbia progressivamente ridotto la misura di tale indennizzo in proporzione del maggior valore degli oggetti posseduti; al che non può essere stato, dal punto di vista etico, estranea la considerazione che, se è equo, ed oltre che equo, anche opportuno dal punto di vista sociale, che i danni patrimoniali cagionati ai cittadini dalla guerra vengano in qualche misura leniti, altrettanto equo è che il sacrificio economico debba più gravare su di chi è più favorito dalla fortuna quando ciò possa verificarsi, come può verificarsi per i beni di lusso, senza danno della collettività.

Ciò posto, ed essendo ozioso ulteriormente intrattenersi sull'evidenza di tali criteri nell'attuale clima storico, si rende evidente come il criterio d'identificazione dei «beni di lusso» non possa essere in massima che obiettivo. E si può aggiungere, sempre in linea di massima, ch'esso dovrà desumersi dalla combinazione dei seguenti due elementi: il notevole valore economico della cosa, il quale si presti, come normalmente avviene, a costituire l'indice di un elevato censo del possessore; nonché la destinazione essenzialmente voluttuaria della cosa stessa. Come, in conformità di quanto già rilevato sopra, si può aggiungere altresì che, onde debba ritenersi che la cosa ha una destinazione voluttuaria, non è necessario che essa ap-

partenga a un genere il quale per sua natura abbia carattere voluttuario: giacchè è voluttuaria anche quella cosa che pure essendo di sua natura d'uso comune pur tuttavia nel caso speciale sia stata confezionata con così costosa raffinatezza da costituire quello che la comune opinione considera «un lusso», e cioè che eccede le comuni esigenze di un medio e sia pure agiato tenore di vita.

Più particolareggiate norme d'interpretazione non potrebbero darsi senza scendere ad una casistica infruttuosa: è questione soprattutto di sensibilità dell'interprete, nella quale deve dominare la visione dei principi altamente sociali che hanno ispirato la legge, opportunamente armonizzata, tale visione, colla considerazione delle consuetudini del vivere civile.

Così venendo ora agli effetti di pellicceria di cui si tratta, non si potrà dire in senso assoluto che «una pelliccia sia un lusso, tutto dipendendo dal vedere di che genere di pelliccia si tratti ed a quali effettivi concreti bisogni essa risponda. Ma, tenuto anche presente che nella specie si chiede il rimborso di ben 13 capi di pellicceria per un complessivo valore di oltre lire 200.000, non possono fra tali capi non ravvisarsi di lusso i seguenti: 1) mantello con volpi argentate 12.000; 2) una stola di zibellino 6.000; 3) due volpi argentate 12.000; 4) manicotto d'ermellino 15.000; 5) manicotto di castoreo 10.000; 6) pelliccia da donna 32.000; 7) altra pelliccia da donna 35.000; 8) due pellicce di lontra 66.000; 9) un abito lana guarnizione sconz 8.000; totale 196.000 da considerarsi di lusso. Che applicando la riduzione dell'articolo 6 alla cifra di 196.000, si hanno lire 66.500.

Che, conseguentemente, la liquidazione va così fatta: lire 10.000 per mobili; lire 4.500 per i capi di vestiario comune; lire 90.500 (66.500 + 24.000) per le pelliccerie: totale lire 105.000.

Per questi motivi, ecc.

#### COMMISSIONE PROVINCIALE DI ROMA PER LA PROPRIETÀ IMMOBILIARE DEI CITTADINI ITALIANI DI RAZZA EBRAICA.

Sentenza 19 febbraio 1943; Pres. ed est. PETRUZZI; **Sottoscr. n. c. E.G.E.L.I.** (Avv. dello Stato).

**Israeliti — Limiti alla proprietà immobiliare — Quota eccedente — Reclamo sulla determinazione del valore — Criterio di valutazione — Stima diretta (R. D. legge 9 febbraio 1939 n. 126, norme di attuaz. ed integraz. della disp. di cui all'art. 10 r. d. legge 17 novembre 1938 n. 1728, sui limiti di proprietà imm. e di attività ind. e comm. per i citt. it. di razza ebraica, art. 20, 23, 24).**

*Per la determinazione del valore dei beni immobili, che costituiscono la quota eccedente, rispetto ai limiti stabiliti dalla legge razziale, può procedersi, in sede di reclamo, alla stima diretta. (1)*

La Commissione, ecc. — (Omissis) Il sistema della legge, è di tale chiarezza, che le argomentazioni in contrario si risolvono più in una critica al legislatore, che in una confutazione persuasiva degli argomenti che si traggono dalla interpretazione letterale e logica del sistema così com'è positivamente sancito. Invero, l'art. 17 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, ai fini della ripartizione dei beni dei cittadini di razza ebraica, in quota consentita e in quota eccedente, ed ai fini della determinazione del valore dei beni compresi in quella eccedente, ha cominciato col fissare i criteri per la deter-

(1) Vedi, da ultimo, nello stesso senso, e pure con richiamo al principio che la legge razzista italiana non ha carattere fiscale, ma esclusivo carattere politico, Comm. Prov. di Siena 12 agosto 1942 (*Foro it.*, 1942, I, 1152), con ampia nota di riferimento ai precedenti in vario senso.

minazione dell'estimo dei terreni e dell'imponibile dei fabbricati, adottando gradualmente tre criteri con efficacia sostitutiva. In primo luogo si devono prendere a base i ruoli delle imposte sui terreni o sui fabbricati per l'anno 1939. In mancanza dei ruoli, si devono prendere a base gli accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743. In mancanza di questi accertamenti, è lo stesso Ufficio tecnico erariale che deve procedere, caso per caso, alla determinazione dell'estimo e dell'imponibile degli immobili denunciati. Una volta fissato, in uno di questi tre modi, l'estimo o l'imponibile, e fatta in base ad essi e nei noti limiti di legge la ripartizione dei beni tra quelli che devono restare al cittadino di razza ebraica e quelli che devono essere trasferiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, il successivo art. 20, al fine di determinare il valore della quota eccedente, ed il pagamento del corrispettivo all'interessato, stabilisce con criterio semplice ed uniforme per parte dell'Ufficio tecnico erariale che l'estimo dei terreni si moltiplichi per ottanta, e che l'imponibile dei fabbricati si moltiplichi per venti e ciò in qualunque dei tre modi, ripetesi, l'estimo e l'imponibile siano stati determinati. Quando l'Ufficio tecnico erariale ha compiuto le sue operazioni, ne dà notizia all'Egeli che complete le operazioni stesse, secondo le attribuzioni di sua competenza (art. 21), le notifica all'interessato (articolo 22).

Se questi ritiene di sua convenienza (prescindendo dai gravami relativi ad altre questioni) di accettare la determinazione così come è stata stabilita dal valore dei beni che gli vanno espropriati ed indennizzati; nessuna questione sorge.

In caso contrario, ai fini di accertare il valore reale dei beni, e non quello presunto, l'interessato ha il diritto di ricorrere ad una apposita commissione giurisdizionale (art. 23 e 24), la quale per la tassativa disposizione dell'art. 24 penult. comma della legge in esame, deve procedere alla stima diretta degli immobili, con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo quinquennio, depurata dell'aliquota del venti per cento. Riassumendo, il sistema della legge, quale si desume dal coordinamento degli articoli 17 a 24, e dalla loro semplice lettura, è assai chiaro ed organico: si determinano l'estimo e l'imponibile dei beni; si moltiplicano questi per un multiplo fisso e le operazioni si notificano all'interessato; in caso di contestazione, interviene un organo di giurisdizione speciale, composto in prevalenza di elementi tecnici, che dirime la controversia, ricercando, con la stima diretta, l'effettivo valore dei beni da espropriare.

In base a questi chiarimenti del sistema così come è stato voluto dal legislatore, si può ora saggiare il fondamento della tesi contraria.

Sostiene la difesa dell'Egeli che la Commissione adita intanto può procedere alla stima diretta, in quanto manchino l'estimo o l'imponibile. Ma poichè questa ipotesi non può verificarsi, perchè tali elementi (come si è visto) sono sempre determinati in uno dei tre modi stabiliti dall'articolo 17, la tesi è meglio chiarita nel senso che la stima diretta può aver luogo solo nel terzo caso previsto dal citato articolo e cioè quando l'Ufficio tecnico erariale in difetto dei ruoli delle imposte, o degli accertamenti per l'imposta straordinaria immobiliare, procede direttamente alla ricerca dell'estimo o dell'imponibile. Ma questa tesi introduce una distinzione che nella legge è inasistente e porta delle aggiunte arbitrarie da parte dell'interprete al chiaro disposto dell'art. 4, il quale in ogni caso ammette il gravame contro la determinazione del valore dei beni compresi nella quota eccedente, ed in ogni caso, a seguito del gravame, prescrive che tale determinazione sia fatta col metodo dalla stima diretta.

La tesi contraria, se accolta, porterebbe a conseguenze in assoluto contrasto col sistema legislativo.

Il cittadino di razza ebraica non avrebbe cioè nessun rimedio giurisdizionale contro l'atto amministrativo ove la determinazione del valore dei beni della quota ec-

cedente fosse fatta a seguito dell'applicazione dei due primi criteri dell'art. 17 (estimo ed imponibile ricavati dai ruoli delle imposte dirette o dagli accertamenti per l'imposta straordinaria immobiliare) e cioè nella quasi totalità dei casi in modo che la legge, senza dirlo espressamente, avrebbe creato un gravame e l'apparato di un apposito organo giurisdizionale solo per casi di eccezione. Se poi il gravame si riconoscesse ammissibile anche nei due primi casi, ciò dovrebbe avvenire solo per rettificare eventuali errori materiali o violazioni di legge da parte dell'Ufficio tecnico erariale; ma prescindendo dall'impossibilità o dalla rarità di tali errori non si spiegherebbe in tali casi perchè la Commissione debba ricorrere ad un metodo del tutto diverso di valutazione dei beni, anzichè rettificare l'errore o ricondurre il pronunciato dell'organo amministrativo nei limiti di legge, come è nell'essenza di ogni gravame. Come vedesi, l'accoglimento della tesi contraria sovvertirebbe il sistema vigente sostituendone un altro di creazione dell'interprete. Ma se finora si è tenuto conto dell'interpretazione letterale della legge, giova ora risalirne allo spirito e cioè alle sue ragioni logiche che concorrono a suffragare la bontà del sistema adottato dal legislatore.

Si è già avuto occasione di osservare che volendo la legge affidare all'Ufficio tecnico erariale, organo dell'Amministrazione, la determinazione del valore dei beni compresi nella quota eccedente, è ricorso ad un mezzo uniforme nello stesso tempo facile e spedito, moltiplicando per un coefficiente fisso l'estimo e l'imponibile anch'essi determinati con criteri prestabiliti. Ma la stessa semplicità del metodo portante ad un accertamento presuntivo del valore da stimare, in modo uniforme nei molteplici casi pratici, imponeva un correttivo, potendo il valore presunto discostarsi sensibilmente nei singoli casi da quello effettivo di mercato e questo correttivo si è appunto stabilito dando all'interessato la facoltà di provocare la stima diretta dei beni da parte di un apposito organo giurisdizionale costituito in prevalenza da elementi tecnici.

Il metodo semplice invero dell'art. 20 porta ad applicare lo stesso moltiplicatore a redditi ed estimi che, determinati in epoche assai diverse, possono procurare grave sperequazione, non potendosi tener conto delle variazioni avvenute nelle condizioni dei beni ed in quelle del mercato. Così, per i fabbricati, vengono a moltiplicarsi per venti tanto i redditi originariamente determinati o rimasti immutati nonostante il variare delle condizioni economiche e sociali, e nonostante i miglioramenti e le variazioni di consistenza dei fabbricati stessi, quanto i redditi assoggettati a revisione o determinati in epoca recentissima, e quindi molto più dei primi rispondenti alle reali condizioni intrinseche ed estrinseche dei fabbricati. Lo stesso è a dirsi per i terreni dove anzi la sperequazione degli estimi è ancora più evidente, per il fatto che in buona parte del territorio nazionale sussistono ancora vecchi catastri mal aggiornati da regolari lustrazioni e dove quindi l'estimo non tien conto dei capitali investiti in opere fondiarie e di bonifica. Era quindi naturale che per evitare il trattamento ingiusto che sarebbe potuto derivare nei singoli casi al cittadino ebraico dall'applicazione pura e semplice dell'art. 20, gli si accordasse la facoltà di opporsi alla valutazione legale dei suoi beni, per chiederne la determinazione del valore effettivo di mercato. E tale diritto si spiega agevolmente per la considerazione che la legge riguardante i cittadini di razza ebraica non ha carattere fiscale, ma esclusivo carattere politico, sicchè la parziale espropriazione dei beni degli stessi si è voluto accompagnare dalla corresponsione del loro giusto corrispettivo. Si è così seguito un metodo non nuovo nella nostra legislazione positiva affidandosi ad un organo giurisdizionale, in caso di opposizione, la determinazione dell'effettivo valore dei beni eccedenti la quota consentita: organo che dà piena garanzia, così all'una che all'altra parte, perchè composto nella maggioranza da elementi tecnici, tra cui un ingegnere dello stesso ufficio che ha proceduto alle operazioni amministrative.

Le ragioni fin qui esposte paiono al Collegio esau-

rienti per respingere la eccezione pregiudiziale dell'Egelli. Comunque esse rendono assai facile la confutazione degli argomenti specifici addotti a sostegno della eccezione stessa e che qui si analizzano per completezza d'indagine. Si sostiene in primo luogo che il ricorso ad un organo giurisdizionale contro l'atto di un organo amministrativo presuppone pur sempre un errore giuridico tecnico o di fatto di tale organo, e sarebbe quindi contraddittorio che si ricorresse contro l'operato dell'Ufficio tecnico erariale, quando esso è conforme alla legge.

Ma se questo concetto è teoricamente esatto per quanto attiene alla nozione del gravame, esso è estraneo alla costruzione positiva in esame perchè, nella specie, non si tratta di gravame in senso stretto, ma, come giustamente osserva la difesa del ricorrente, di opposizione, in virtù della quale, alla stima legale operata in sede amministrativa, si sostituisce la stima effettiva del valore dei beni controversi, come ad esempio agli accertamenti degli uffici amministrativi si sostituisce il giudizio di stima, in caso di ricorso in materia tributaria. La Commissione non è chiamata pertanto a correggere gli errori dell'Ufficio tecnico erariale, o a riparare un suo atto ingiusto, rifacendo lo stesso processo aritmetico o logico dell'ufficio stesso, ma si sostituisce ad esso, per rifare *ex novo* la stima con altro metodo per quei criteri di giustizia sopra illustrati e a cui ha reso omaggio il legislatore. Si sostiene in secondo luogo che è illogico supporre che la legge abbia voluto adottare due metodi di stima diversi, e mentre ne avrebbe imposto uno all'Ufficio tecnico erariale, abbia permesso nel tempo stesso all'interessato di ribellarvisi. Ma mentre questo argomento si risolve in una censura al legislatore esso è confutato agevolmente dalle stesse considerazioni ora fatte ed in specie dalle ragioni illustrative dello spirito della legge che si sono pure di sopra esposte.

Nè può in subordine eccepirsi che anche ammesse la maggiore giustizia e la maggiore aderenza ai casi concreti del metodo della stima diretta, logicamente questo stesso metodo si sarebbe dovuto prescrivere anche all'organo amministrativo perchè mentre questo argomento si risolve pure in una critica alla legge esso si palesa inconsistente per le stesse ragioni sopra chiarite. Si può aggiungere che l'attrezzatura interna degli uffici amministrativi non avrebbe consentito indagini così complesse come son quelle relative alle operazioni di stima diretta; che queste si sarebbero svolte fuori del contraddittorio della parte e perciò inefficacemente, ed in caso di opposizione, avrebbero portato ad una duplicazione di indagini da parte di due organi diversi.

Si sostiene per ultimo che con la tesi qui accolta si creerebbe una ingiusta disparità di trattamento tra l'Egelli costretto a subire il metodo di stima legale e il cittadino di razza ebraica facoltizzato a chiedere il metodo più vantaggioso della stima diretta.

Ma mentre questo argomento si risolve anch'esso in una critica alla volontà del legislatore, è logico riflettere che se il presupposto del reclamo accordato al ricorrente è che la stima legale gli sia sfavorevole, non rispecchiando il valore reale del bene, non si spiegherebbe il reclamo accordato a sua volta all'organo amministrativo contro un atto che gli si presume favorevole.

Ma se questa è spiegazione logica, la ragione giuridica, di carattere ovvio è che se l'atto di stima legale è un atto proprio dell'ufficio amministrativo conseguente all'applicazione di tassativa disposizione legislativa sarebbe inconcepibile come l'ufficio stesso potesse essere ammesso a reclamare contro il proprio operato eseguito in piena conformità della legge. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

## Rivista di Giurisprudenza Civile e Commerciale

Lavoro (competenza e proced.) — Controversie individuali del lavoro — Competenza per valore — Pluralità di attori rappresentati dal segretario dell'associazione sindacale — Determinazione del valore della controversia (Cod. proc. civ., artt. 10, 103, 485).  
Lavoro (competenza e proced.) — Controversie individuali — Regime fiscale — Esenzione nelle controversie non eccedenti il valore di lire duemila — Litisconsorzio facoltativo attivo — Applicabilità — Limiti (R. D. 21 maggio 1934 n. 1073, sulle controversie individuali del lavoro, art. 27).

Il valore delle controversie individuali di lavoro, promosse da più attori contro un unico convenuto, si determina sulla base della singola domanda, anche se gli attori siano rappresentati in giudizio dal segretario dell'associazione della categoria alla quale appartengono. (1)

I benefici fiscali concessi per le controversie individuali di lavoro di valore inferiore a lire duemila si applicano anche al litisconsorzio facoltativo attivo nel quale le domande sommate insieme superino quella somma. (2)

1 Pretura di Orbetello; sentenza 25 settembre 1942; Pres. Dibilio; Pastorelli e altri c. Soc. an. Aziende agricole maremmane.

2 (1-2) Sulla questione riassunta nella prima massima non ci risultano precedenti giurisprudenziali editi.

Sulla seconda massima è da osservare che, pur non avendo il codice di procedura civile riprodotto gli art. 27 e 28 del r. d. 21 maggio 1934, n. 1073, relativi alle agevolazioni tributarie per le controversie individuali del lavoro, la circolare ministeriale n. 2706 del 12 maggio 1942, pubbl. nel bollettino del Ministero di grazia e giustizia n. 39, ha chiarito doversi quegli articoli ritenere tuttora in vigore.

Il Pretore di Orbetello ha così motivato:

« Il convenuto ha eccepito che nella specie il rappresentante dei sindacati è un sostituto processuale che pertanto agisce in nome proprio se pure nell'interesse altrui. Le domande ne andrebbero pertanto cumulate. Tale assunto è però infondato, perchè il segretario dei sindacati è rappresentante processuale e non sostituto processuale dei vari operai, mancando nel sindacato quell'interesse cosiddetto strumentale, caratteristico della sostituzione processuale, tale non potendosi ritenere l'ordinario interesse del sindacato a vedere affermati i diritti dei propri rappresentati che sono e restano dei singoli e non del sindacato. Né viene meno il litisconsorzio attivo per il fatto che i 50 attori hanno dato mandato ai fini del processo e della rappresentanza processuale prima della citazione.

« Trattasi di rappresentanza processuale, affine alla difesa, specie nei processi di competenza del pretore, prevista come tale e non come sostituzione processuale dall'art. 485 cod. proc. civ. Tale rappresentanza non viene snaturata dalla delega fatta dal mandatario ad un legale. Se così fosse per tutte le controversie di competenza del tribunale, si dovrebbe parlare di sostituzione processuale con le relative conseguenze. Il che è contro la legge che parla di rappresentanza in giudizio.

« Eccepisce ancora la Società convenuta, che la domanda è improcedibile per irregolarità fiscale, perchè cumulandosi in unico atto domande che sommate superano le lire 2000 l'atto stesso andava redatto in bollo.

« Anche tale eccezione va respinta. I motivi ne sono stati già detti. Non vi è unica domanda ma un fascio parallelo di domande. Non vedesi pertanto perchè gli attori che, se avessero proposto singolarmente le domande, avrebbero potuto farlo in carta libera, ciò non possano fare ove abbiano voluto avvalersi della norma dell'art. 103.

« È pacifico che, anche al di fuori della materia del lavoro, più litisconsorti possono citare il convenuto con un solo atto, unico essendo il processo. Il bollo relativo sarà quello necessario per adire il giudice competente per le singole domande, che come si è dimostrato non si sommano nel caso di litisconsorzio facoltativo; si sommano in caso diverso. Non diverso sarà il trattamento nelle cause del lavoro. Se singolarmente prese le domande non richiedono l'uso della carta bollata, esso non sarà richiesto nel caso di atto che comprende le varie domande. L'eccezione si ritorce anzi contro la tesi principale del convenuto come si è sopra dimostrato ».